

Associazione **Stop Complicity**

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI ALL'UFFICIO DEL PROCURATORE
DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

**AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLO STATUTO DI ROMA
PER LA COMMISSIONE DI CRIMINI DI GUERRA,
CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ E CRIMINE DI GENOCIDIO
DA PARTE DEL GOVERNO ISRAELIANO
E DELLE FORZE ARMATE ISRAELIANE
NELLA STRISCIA DI GAZA E NELLA CISGIORDANIA OCCUPATA**

**Richiesta di apertura di un'indagine sul ruolo del Sig. Ignazio CASSIS
Capo del Dipartimento federale degli affari esteri
della Confederazione Svizzera**

Indice

A. Introduzione.....	3
1. Oggetto della presente comunicazione.....	3
2. Individuazione del Sig. Ignazio Cassis quale persona chiamata in causa.....	4
3. Competenza.....	4
B. Accertamenti relativi ai crimini commessi da Israele.....	5
1. Accertamenti degli organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.....	5
2. Accertamenti delle organizzazioni non governative.....	9
3. Dichiarazioni dei dirigenti israeliani.....	9
C. Obblighi della Svizzera.....	11
1. Obblighi derivanti dal parere della Corte internazionale di giustizia.....	11
2. Obbligo derivante dall'ordinanza.....	11
3. Doveri della Svizzera alla luce dei quattro obblighi.....	12
4. Doveri della Svizzera derivanti dalle Convenzioni di Ginevra e dai loro Protocolli aggiuntivi. 13	
5. Doveri degli Stati derivanti dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio.....	14
D. I fatti di complicità della Svizzera.....	15
1. Il contesto specifico svizzero.....	15
a) <i>Tra Svizzera e Israele: relazioni molto buone.....</i>	<i>15</i>
b) <i>Una cooperazione militare molto stretta.....</i>	<i>15</i>
c) <i>Legge sul materiale bellico.....</i>	<i>16</i>
2. La complicità dello Stato svizzero.....	17
a) <i>La Svizzera vende a Israele armi e beni a duplice uso.....</i>	<i>17</i>
b) <i>La Svizzera acquista materiale militare israeliano e collabora al suo sviluppo.....</i>	<i>17</i>
c) <i>La Svizzera investe nell'industria israeliana degli armamenti.....</i>	<i>18</i>
d) <i>La Svizzera "mette a disposizione" i suoi più alti funzionari al regime israeliano.....</i>	<i>18</i>
e) <i>Mancato rispetto del Trattato sul commercio delle armi (TCA).....</i>	<i>19</i>
f) <i>Altre forme di sostegno.....</i>	<i>19</i>
3. Conclusione.....	20
E. Conoscenza dei crimini da parte del Sig. Ignazio Cassis.....	20
1. Lettera aperta di Amnesty International – 27 maggio 2025.....	20
2. Lettera aperta di ex diplomatici svizzeri – 31 maggio 2025.....	21
3. Lettera aperta dei collaboratori – 5 giugno 2025.....	22
4. Seconda lettera aperta dei diplomatici – 29 agosto 2025.....	22
5. Il Sig. Ignazio Cassis, ex vicepresidente del Gruppo di amicizia Svizzera–Israele.....	22
6. Indifferenza del Sig. Ignazio Cassis.....	24

F. Norme generali sulla complicità e la partecipazione nel diritto penale internazionale.....	24
1. Responsabilità penale individuale in caso di complicità.....	24
2. Norma relativa all' actus reus.....	25
3. Norma relativa alla mens rea.....	27
G. Complicità mediante aiuto e assistenza alle azioni israeliane.....	27
1. Forme di assistenza del Sig. Ignazio Cassis.....	27
2. Qualificazione giuridica dell'assistenza prestata.....	28
a) <i>L'assistenza positiva prestata dal Sig. Ignazio Cassis ha avuto un effetto sulla perpetrazione dei crimini in questione.....</i>	<i>28</i>
b) <i>Il Sig. Ignazio Cassis sapeva di partecipare, e partecipa tuttora, aiutando e incoraggiando, alla commissione dei crimini in questione.....</i>	<i>29</i>
3. Conclusione.....	30
H. Complementarità.....	30
I. Gravità.....	31
J. Conclusioni.....	31

A. Introduzione

1. Oggetto della presente comunicazione

La presente comunicazione è indirizzata all'Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale (di seguito «CPI» o «Corte»), ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto di Roma della CPI, in base al quale il Procuratore può avviare indagini di propria iniziativa sulla base di informazioni relative a crimini rientranti nella competenza della Corte.

La presente comunicazione sottopone all'attenzione dell'Ufficio del Procuratore elementi fattuali e documentali relativi al ruolo svolto dal Sig. Ignazio Cassis, Consigliere federale e Capo del Dipartimento federale degli affari esteri (di seguito «DFAE») della Confederazione Svizzera, nell'ambito della politica estera della Svizzera nei confronti di Israele e della situazione nel Territorio palestinese occupato (Striscia di Gaza e Cisgiordania occupata).

L'Associazione richiedente e i firmatari trasmettono elementi di fatto e di diritto idonei a dimostrare che il Sig. Ignazio Cassis può essere considerato complice di violazioni del diritto internazionale umanitario – costitutive di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e di violazioni della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio – rientranti nella competenza della Corte, commesse dal Governo israeliano e dalle Forze armate israeliane, in particolare contro civili palestinesi nel Territorio palestinese occupato.

I fatti esposti di seguito tendono a dimostrare che, nonostante la conoscenza del rischio serio di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio imputabili a dirigenti israeliani e allo Stato di Israele, il Sig. Ignazio Cassis ha mantenuto una cooperazione stretta con lo Stato di Israele, anche nei settori degli armamenti, dell'economia, della finanza e della tecnologia, in violazione degli obblighi internazionali della Svizzera, e che tale condotta è suscettibile di costituire una forma di contributo intenzionale ai sensi degli articoli 25 e 28 dello Statuto di Roma.

Gli elementi di responsabilità del Sig. Ignazio Cassis derivano dal fatto che egli ha aiutato, incoraggiato e assistito in qualsiasi altro modo la commissione o il tentativo di commissione di tali crimini, ivi inclusa la fornitura dei mezzi per commetterli, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera c), dello Statuto di Roma della CPI.

Inoltre, il Sig. Ignazio Cassis ha agito, mediante una serie di atti positivi e omissioni, nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, con piena consapevolezza che le sue azioni e omissioni avrebbero fornito un aiuto sostanziale agli autori dei crimini in questione; egli deve pertanto essere considerato come avente agito «al fine di facilitare la commissione di tali crimini», ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettere c) e d), dello Statuto di Roma.

2. Individuazione del Sig. Ignazio Cassis quale persona chiamata in causa

L'Associazione richiedente e i firmatari ritengono che il Sig. Ignazio Cassis, nella sua funzione di Capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), abbia svolto e continui a svolgere un ruolo di sostegno diplomatico, politico, materiale e morale allo Stato di Israele, pur non potendo ignorare né le intenzioni dei dirigenti israeliani né la natura dei crimini commessi nel Territorio palestinese occupato.

In ragione dei poteri e delle funzioni esercitati alla guida del DFAE, il Sig. Ignazio Cassis attua la strategia del Governo in materia di politica estera. Egli è responsabile di garantire che il Governo svizzero si conformi ai trattati e alle convenzioni ratificati dalla Svizzera. La sua missione costituzionale consiste nel contribuire ad alleviare le sofferenze delle popolazioni bisognose, nel lottare contro la povertà, nonché nel promuovere il rispetto dei diritti umani, la democrazia, la convivenza pacifica tra i popoli e la preservazione delle risorse naturali. Egli esprime la posizione della Svizzera sulle principali questioni internazionali.

La richiesta di indagine presentata all'Ufficio del Procuratore è, allo stato attuale, limitata al suddetto Capo del DFAE. Ciò non pregiudica tuttavia una successiva attivazione della giurisdizione nei confronti di altri capi di dipartimento, funzionari della Confederazione, membri eletti del Parlamento, dirigenti di gruppi di lobbying dichiarati o non dichiarati, nonché responsabili di associazioni che abbiano giustificato, incoraggiato o prestato assistenza alla commissione dei crimini nel Territorio palestinese occupato da Israele.

3. Competenza

I crimini menzionati nella presente comunicazione rientrano nella competenza della Corte penale internazionale. Infatti, nei casi previsti dall'articolo 13, lettere a) o c), dello Statuto di Roma, la Corte può esercitare la propria competenza qualora uno o entrambi dei seguenti Stati siano Parte dello Statuto o abbiano accettato la competenza della Corte ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3:

1. Lo Stato sul cui territorio il comportamento in questione ha avuto luogo o, qualora il crimine sia stato commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, lo Stato di bandiera o di immatricolazione;
2. Lo Stato di cui la persona accusata del crimine è cittadina.

Per quanto riguarda la competenza *ratione materiae*, si rinvia alle allegazioni e all'analisi giuridica esposte rispettivamente nelle sezioni B e seguenti.

La competenza *ratione personae* sussiste parimenti, poiché gli atti denunciati nella presente comunicazione sono attribuiti a un cittadino di uno Stato Parte dello Statuto di Roma, vale a dire la Svizzera.

Quanto alla competenza *ratione temporis*, gli atti oggetto della presente comunicazione si sono verificati a partire dall'ottobre 2023, ossia successivamente all'entrata in vigore dello Statuto di Roma sia per la Svizzera (1° luglio 2002) sia per la Palestina (1° aprile 2015).

Per quanto concerne la competenza *ratione loci*, gli atti denunciati sono avvenuti sul territorio di uno Stato Parte dello Statuto di Roma, la Svizzera, e hanno agevolato la commissione di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e del crimine di genocidio, perpetrati sul territorio di un altro Stato Parte, la Palestina.

Per quanto riguarda i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il crimine di genocidio che sono stati commessi e continuano a essere commessi dalle Forze armate israeliane nel Territorio palestinese occupato, si rinvia alla sezione B.1 *infra*. Per il resto, l'Associazione richiedente ritiene che l'Ufficio del Procuratore sia pienamente a conoscenza della loro esistenza, ampiamente documentata dai mezzi di informazione, raccolta e presentata dalle Organizzazioni non governative (ONG) e soprattutto da numerosi rapporti ufficiali di organi, organismi e agenzie delle Nazioni Unite.

Le autorità svizzere e, in particolare, in virtù della sua funzione di Capo del DFAE, il Sig. Ignazio Cassis conoscono perfettamente i crimini definiti dallo Statuto di Roma, in particolare agli articoli 6, 7, 8 e 8 bis, nonché le disposizioni dell'articolo 25 relative alla responsabilità penale individuale.

B. Accertamenti relativi ai crimini commessi da Israele

1. Accertamenti degli organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite

Il 26 gennaio 2024, la Corte internazionale di giustizia (di seguito « CIJ ») ha adottato un'ordinanza indicante misure provvisorie urgenti, affermando *prima facie* la propria competenza in materia e obbligando Israele ad adottare tutte le misure rientranti nei suoi poteri per prevenire la commissione degli atti di cui all'articolo II della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, in particolare:

- l'uccisione di membri del gruppo,
- il cagionare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo,
- il sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocarne la distruzione fisica totale o parziale,
- l'imposizione di misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo.

A tal fine, Israele avrebbe dovuto garantire, con effetto immediato, che le proprie forze armate non commettessero tali atti. Israele avrebbe inoltre dovuto adottare tutte le misure in suo potere per prevenire e punire l'istigazione diretta e pubblica al genocidio, istituire i servizi di emergenza

essenziali e fornire l'assistenza umanitaria necessaria per far fronte alle condizioni di vita estremamente difficili in cui versano i Palestinesi nella Striscia di Gaza, nonché adottare misure efficaci per prevenire la distruzione e garantire la conservazione delle prove relative agli atti di cui agli articoli II e III della Convenzione sul genocidio.

Come ricordato dalla CIJ nella sua ordinanza, citando la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 96(I) dell'11 dicembre 1946:

« Il genocidio è la negazione del diritto all'esistenza di interi gruppi umani, così come l'omicidio è la negazione del diritto alla vita degli esseri umani individuali; tale negazione del diritto all'esistenza sconvolge la coscienza dell'umanità, provoca gravi perdite per l'umanità sotto forma di contributi culturali e di altro genere rappresentati da tali gruppi umani ed è contraria alla legge morale e allo spirito e alle finalità delle Nazioni Unite. »

Il 28 marzo 2024, la CIJ ha ribadito che la situazione estremamente pericolosa nella Striscia di Gaza, alla luce degli sviluppi più recenti, richiede l'attuazione immediata ed effettiva delle misure indicate nell'ordinanza del 26 gennaio 2024.

Il 24 maggio 2024, la CIJ ha emesso un'ulteriore ordinanza nel caso Applicazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio nella Striscia di Gaza (Sudafrica c. Israele), ritenendo che:

« esistesse un rischio reale e imminente che un tale pregiudizio [genocidio] fosse causato prima che la Corte si pronunciasse definitivamente ».¹

Con parere consultivo del 19 luglio 2024, reso su richiesta dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la CIJ ha stabilito che:

- A) la presenza continuata dello Stato di Israele nel Territorio palestinese occupato è illecita;
- B) lo Stato di Israele ha l'obbligo di porre fine senza indugio alla propria presenza illecita nel Territorio palestinese occupato;
- C) lo Stato di Israele ha l'obbligo di cessare immediatamente ogni nuova attività di colonizzazione e di evacuare tutti i coloni dal Territorio palestinese occupato;
- D) lo Stato di Israele ha l'obbligo di risarcire i danni causati a tutte le persone fisiche o giuridiche interessate nel Territorio palestinese occupato;
- E) tutti gli Stati hanno l'obbligo di non riconoscere come lecita la situazione derivante dalla presenza illecita dello Stato di Israele nel Territorio palestinese occupato e di non prestare aiuto o assistenza al mantenimento della situazione creata da tale presenza;
- F) le organizzazioni internazionali, comprese le Nazioni Unite, hanno l'obbligo di non riconoscere come lecita la situazione derivante dalla presenza illecita dello Stato di Israele nel Territorio palestinese occupato; inoltre, le Nazioni Unite, e in particolare l'Assemblea generale che ha richiesto il parere e il Consiglio di sicurezza, devono esaminare le modalità specifiche e le misure supplementari necessarie per porre fine, nel più breve tempo possibile, alla presenza illecita dello Stato di Israele nel Territorio palestinese occupato.²

¹ Applicazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio nella Striscia di Gaza. Corte internazionale di giustizia (Sudafrica c. Israele), ordinanza del 24 maggio 2024, paragrafo 47.

² Conseguenze giuridiche derivanti dalle politiche e pratiche di Israele nel Territorio palestinese occupato, compresa Gerusalemme Est, parere consultivo del 19 luglio 2024, paragrafo 285.

Il 21 novembre 2024, la Corte penale internazionale ha emesso mandati di arresto nei confronti del Primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e del Ministro della difesa ad interim Yoav Gallant, nonché nei confronti di tre dirigenti di Hamas, tutti nel frattempo uccisi da Israele.

Il testo dei mandati di arresto contro Netanyahu e Gallant è attualmente coperto da segreto. Tuttavia, informazioni relative al loro contenuto possono essere dedotte dalla risposta fornita dalla Camera preliminare della Corte al ricorso presentato da Israele. Da tale testo emerge che le accuse riguardano:

*« crimini di guerra, in particolare l'uso della fame e della sete (starvation) come metodo di guerra, e l'aver diretto intenzionalmente attacchi contro la popolazione civile, nonché crimini contro l'umanità, tra cui omicidio, persecuzione e altri atti inumani, almeno dall'8 ottobre 2023 fino almeno al 20 maggio 2024 ».*³

Il 14 giugno 2024, la Commissione internazionale indipendente d'inchiesta sul Territorio palestinese occupato ha pubblicato un rapporto in cui afferma, tra l'altro:

*« La Commissione ha rilevato numerose dichiarazioni pubbliche esplicite di responsabili israeliani che rivelano, oltre a una volontà di ritorsione, l'intenzione di strumentalizzare e utilizzare la fornitura di beni essenziali al fine di prendere in ostaggio la popolazione di Gaza per raggiungere obiettivi politici e militari, in particolare lo spostamento forzato di civili dal nord di Gaza e la liberazione di ostaggi israeliani. La Commissione osserva che tali misure equivalgono a una punizione collettiva inflitta all'intera popolazione per gli atti di una minoranza, costituendo una flagrante violazione del diritto internazionale umanitario. »*⁴

*Le dichiarazioni dei responsabili israeliani riflettono una politica e una prassi di distruzione su vasta scala, comprese l'uccisione di un gran numero di civili e i trasferimenti forzati. La Commissione ha constatato che le dichiarazioni volte a disumanizzare sistematicamente i Palestinesi, in particolare uomini e ragazzi, e a invocare punizioni collettive, configurano istigazione e costituiscono altri gravi crimini internazionali.*⁵

*La Commissione conclude che Israele ha utilizzato: la fame come metodo di guerra, una misura che avrà ripercussioni sulla salute dell'intera popolazione di Gaza per decenni, con conseguenze particolarmente devastanti per i bambini. Si tratta di un crimine di guerra. Al momento della redazione del presente rapporto, diversi bambini sono già morti di malnutrizione acuta e disidratazione. Durante l'assedio di Gaza, Israele ha utilizzato la ritenzione dei beni di prima necessità come arma, interrompendo l'approvvigionamento di acqua, cibo, elettricità, carburante e altri beni essenziali, compresa l'assistenza umanitaria. Tali atti costituiscono una punizione collettiva e fanno parte di rappresaglie contro la popolazione civile, due evidenti violazioni del diritto internazionale umanitario.*⁶

La frequenza, l'ampiezza e la gravità dei crimini sessuali e di genere perpetrati contro i Palestinesi dal 7 ottobre in tutto il Territorio palestinese occupato dimostrano che la violenza sessuale e la violenza di genere, in alcune forme, fanno parte delle procedure operative delle forze di sicurezza israeliane. Gli uomini e i ragazzi palestinesi sono stati oggetto di specifici atti di persecuzione volti a punirli in rappresaglia per i crimini commessi il 7 ottobre. Le modalità con cui tali atti sono stati perpetrati, compreso il fatto che siano stati filmati e fotografati, unitamente ad altri casi analoghi

3 Corte penale internazionale, Netanyahu

4 Rapporto della Commissione internazionale indipendente incaricata di indagare nel Territorio palestinese occupato, compresa Gerusalemme Est, e in Israele, 14 giugno 2024, paragrafo 50.

5 Paragrafo 101.

6 Paragrafo 102.

documentati in diversi luoghi, inducono la Commissione a concludere che le pratiche di spoliazione e di nudità forzata in pubblico, nonché altri tipi di abusi correlati, siano stati ordinati o quantomeno tollerati dalle autorità israeliane.⁷

La violenza sessuale e la violenza di genere costituiscono uno degli aspetti principali dei maltrattamenti inflitti ai Palestinesi, con l'obiettivo di umiliare l'intera comunità. Esse sono intrinsecamente collegate al più ampio contesto di disuguaglianza di trattamento e di occupazione prolungata, che hanno consentito e legittimato i crimini di genere al fine di accentuare ulteriormente la sottomissione delle popolazioni occupate. La Commissione osserva che è necessario affrontare le cause profonde di tali crimini, smantellando le strutture storiche di oppressione e il sistema istituzionalizzato di discriminazione nei confronti dei Palestinesi che sono al centro dell'occupazione⁸.

La situazione in Cisgiordania ha continuato a deteriorarsi, con un numero di Palestinesi uccisi dal 7 ottobre superiore a quello di qualsiasi altro periodo dal 2005. L'aumento del numero delle vittime è attribuibile a diverse operazioni altamente militarizzate delle forze di sicurezza israeliane e a una recrudescenza degli attacchi violenti dei coloni contro le comunità palestinesi, spesso sostenuti o tollerati dalle forze di sicurezza israeliane.⁹

Il 1° ottobre 2024, il Segretario generale delle Nazioni Unite ha trasmesso all'Assemblea generale il rapporto della Relatrice speciale sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, che afferma:

« la violenza scatenata da Israele contro i Palestinesi dopo il 7 ottobre non è sorta dal nulla, ma si inserisce in una campagna intenzionalmente orchestrata a livello statale per provocare sistematicamente lo spostamento e la sostituzione a lungo termine dei Palestinesi ».¹⁰

Il 16 settembre 2025, la Commissione d'inchiesta indipendente del Consiglio dei diritti umani ha constatato che Israele:

« ha commesso e continua a commettere il crimine di genocidio ».¹¹

La Commissione ha precisato che quattro delle cinque condotte costitutive del crimine di genocidio ai sensi della Convenzione sul genocidio sono poste in essere da Israele:

- (i) uccisione di membri del gruppo;
- (ii) causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo;
- (iii) sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocarne la distruzione fisica totale o parziale;
- (iv) imporre misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo.

7 Paragrafo 103.

8 Paragrafo 104.

9 Paragrafo 105.

10 Relazione della Relatrice speciale sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati dal 1967, Francesca Albanese, Sintesi.

11 Legal analysis of the conduct of Israel in Gaza pursuant to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, paragraphe 242.

2. Accertamenti delle organizzazioni non governative

Il 5 dicembre 2024, Amnesty International ha pubblicato il rapporto intitolato “*You Feel Like You Are Subhuman: Israel’s Genocide Against Palestinians in Gaza*”, in cui afferma:

« Amnesty International invita l’Ufficio del Procuratore della CPI a valutare con urgenza la commissione del crimine di genocidio da parte di funzionari israeliani dal 7 ottobre 2023 nell’ambito dell’indagine in corso sulla situazione nello Stato di Palestina. »¹²

Il 25 luglio 2025, B’TSELEM – Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories ha pubblicato il rapporto “*Our Genocide*”, nel quale si afferma:

« La valutazione presentata in questo rapporto non lascia spazio a dubbi: dal mese di ottobre 2023, il regime israeliano è responsabile dell’attuazione di un genocidio contro i Palestinesi nella Striscia di Gaza. »¹³

3. Dichiarazioni dei dirigenti israeliani

Il 9 ottobre 2023, il Ministro della difesa Yoav Gallant, nel corso di un’« aggiornamento sulla situazione » delle Forze armate israeliane, ha dichiarato che Israele:

« Ho ordinato un assedio totale della Striscia di Gaza. Niente elettricità, niente cibo, niente carburante, tutto è chiuso. » e « Stiamo combattendo animali umani e agiamo di conseguenza ».¹⁴

Il 10 marzo 2024, il Presidente Isaac Herzog ha affermato in modo esplicito che Israele non opera alcuna distinzione tra combattenti e civili a Gaza, dichiarando:

« È un’intera nazione a essere responsabile. Questa retorica secondo cui i civili non sarebbero consapevoli e non sarebbero coinvolti non è vera. Non è assolutamente vera. (...) e combatteremo finché non spezzeremo loro la spina dorsale ».¹⁵

Il 28 ottobre 2023, mentre le forze israeliane si preparavano all’invasione terrestre della Striscia di Gaza, il Primo ministro israeliano ha fatto riferimento alla narrazione biblica della distruzione totale di Amalek da parte degli Israeliti, dichiarando:

« Dovete ricordare ciò che Amalek vi ha fatto, dice la nostra Sacra Bibbia ».¹⁶

Il passo biblico richiamato recita quanto segue:

¹² Amnesty International, *You feel like you are subhuman*, p. 37.

¹³ B’TSELEM, *Our Genocide*, p. 86.

¹⁴ Times of Israel, 9 ottobre 2023

¹⁵ Reuters, 10 marzo 2024

¹⁶ Allocuzione televisiva del 28 ottobre 2023. Testo integrale sul sito del Ministero degli Affari Esteri di Israele:

www.gov.il/en/pages/statement-by-pm-netanyahu-28-oct-2023

« Va', colpisci Amalek e vota allo sterminio tutto ciò che gli appartiene. Non risparmiare nessuno, ma uccidi uomini e donne, bambini e lattanti, buoi e pecore, cammelli e asini ».¹⁷

Tali crimini sono apertamente rivendicati anche da persone vicine a membri del Governo israeliano, tra cui Elad Barashi (produttore di punta del canale televisivo israeliano *Channel 14*), che ha dichiarato sulla piattaforma X il 27 febbraio 2025:

« Chi è l'idiota che dice che a Gaza ci sono degli "inermi"? Chi è il miserabile che vuole lasciarli fuggire liberamente verso i Paesi arabi o l'Europa? Gaza significa morte. I 2,6 milioni di terroristi a Gaza meritano la morte!! Meritano la morte!! Meritano la morte! Uomini, donne e bambini – con tutti i mezzi necessari dobbiamo semplicemente commettere una Shoah [Olocausto] contro di loro – sì, rileggetelo – O-L-O-C-A-U-S-T-O! A mio avviso, camere a gas. Vagoni. E altri metodi di morte crudeli per questi nazisti. Senza paura, senza debolezza, bisogna semplicemente schiacciare. Eliminare. Abbattere. Radere al suolo. Smantellare. Spezzare. Spezzare. Senza coscienza né pietà: bambini e genitori, donne e ragazze, tutti destinati a una morte crudele e spietata ».¹⁸

Il 6 maggio 2025, il Ministro Bezalel Smotrich ha dichiarato:

« I cittadini di Gaza saranno concentrati nel sud. Saranno completamente disperati, comprendendo che non c'è alcuna speranza e nulla da cercare a Gaza, e cercheranno il reinsediamento per iniziare una nuova vita in altri luoghi ».¹⁹

Il 22 agosto 2025, un'inchiesta condotta dal magazine +972, da Local Call e da The Guardian ha rivelato che, secondo i dati provenienti da una banca dati interna dei servizi di intelligence israeliani, almeno l'83 % dei Palestinesi uccisi nell'offensiva israeliana su Gaza erano civili.²⁰

Sempre il 22 agosto 2025, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato che:

« Oltre mezzo milione di persone a Gaza sono intrappolate in una situazione di carestia, caratterizzata da fame diffusa, miseria e decessi evitabili (...) Le condizioni di carestia sono destinate a estendersi dal Governatorato di Gaza a Deir al-Balah e Khan Younis nelle prossime settimane ».

Lo stato di carestia è stato confermato, alla stessa data, dalla Integrated Food Security Phase Classification (IPC).²¹

Alla data della presente Comunicazione, i crimini commessi nella Striscia di Gaza proseguono, unitamente a una accelerazione delle attività di colonizzazione nella Cisgiordania occupata.

¹⁷ 1 Samuel 15:2-3

¹⁸ Il post su X è stato rimosso. Tuttavia, diversi organi di stampa ne hanno dato conto, in particolare The Guardian (27 giugno 2025) e il sito New Arab in un articolo del 5 maggio 2025. <https://www.newarab.com/news/israel-tv-producer-calls-gaza-holocaust-gas-chambers>

¹⁹ Times of Israel, 6 maggio 2025.

²⁰ +972, 22 agosto 2025. <https://www.972mag.com/israeli-intelligence-database-83-percent-civilians-militants/>

²¹ Famine Review Committee : Gaza Strip, agosto 2025.

C. Obblighi della Svizzera

Gli obblighi della Svizzera derivanti dal diritto internazionale sono stati ricapitolati da 31 professori di diritto internazionale e di diritto penale in una lettera aperta al Consiglio federale svizzero del 12 agosto 2025. Di seguito sono ripresi diversi elementi tratti da tale lettera aperta (cifre 1–3 infra).

1. Obblighi derivanti dal parere della Corte internazionale di giustizia

« Nel parere consultivo del 19 luglio 2024 sulle conseguenze giuridiche derivanti dalle politiche e pratiche di Israele nel Territorio palestinese occupato, compresa Gerusalemme Est, la Corte internazionale di giustizia ha precisato la natura e il contenuto degli obblighi di Israele, ma anche — in quanto obblighi non soltanto erga omnes bensì anche omnium — quelli di tutti gli altri Stati, compresa la Svizzera. Secondo la Corte, la violazione del divieto di acquisizione di territorio mediante l'uso della forza e del diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione, nonché degli obblighi di Israele ai sensi del diritto internazionale umanitario, del diritto dell'occupazione e del diritto internazionale dei diritti umani, rende illecita la presenza di Israele nel territorio occupato di Palestina, compresa Gaza (par. 261), e comporta obblighi di cessazione, prevenzione e riparazione nell'ambito della sua responsabilità (par. 262–272). Tale violazione non soltanto attribuisce a tutti gli Stati il diritto di invocare la responsabilità di Israele, ma fonda altresì tre obblighi per tutti tali Stati, compresa la Svizzera:

(i) l'obbligo di non riconoscere la situazione come lecita;

(ii) l'obbligo di non prestare aiuto o assistenza al mantenimento di tale situazione;

(iii) l'obbligo di cooperare per porre fine a qualsiasi impedimento all'esercizio del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese. »²²

2. Obbligo derivante dall'ordinanza

... « Inoltre, nella sua ordinanza del 30 aprile 2024 nel caso Manquements allégués à certaines obligations internationales relativement au Territoire palestinien occupé (Nicaragua c. Germania), la CIJ ha precisato il contenuto di un quarto obbligo, quello di tutti gli Stati parti alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, compresa la Svizzera (iv): "l'obbligo di prevenire la commissione del crimine di genocidio, in applicazione dell'articolo I, impone agli Stati parti che erano a conoscenza, o che avrebbero normalmente dovuto essere a conoscenza, dell'esistenza di un rischio serio di commissione di atti di genocidio, di mettere in atto tutti i mezzi ragionevolmente a loro disposizione al fine di impedire, per quanto possibile, il genocidio" (par. 23). In tale contesto, la Corte ha ricordato "a tutti gli Stati gli obblighi

²² Conseguenze giuridiche derivanti dalle politiche e pratiche di Israele nel Territorio palestinese occupato, compresa Gerusalemme Est, 19 luglio 2024, paragrafo 279.

internazionali che incombono loro per quanto riguarda il trasferimento di armi a parti di un conflitto armato, al fine di evitare il rischio che tali armi siano utilizzate per commettere violazioni delle convenzioni sopra menzionate [incluse le Convenzioni di Ginevra]” (par. 24).

Si precisa inoltre che, oltre un anno fa, nella sua ordinanza del 24 maggio 2024 nel caso Applicazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio nella Striscia di Gaza (Sudafrica c. Israele), la Corte ha ritenuto “che esistesse un rischio reale e imminente che un tale pregiudizio [genocidio] fosse causato prima che la Corte si pronunciasse definitivamente”. »²³

3. Doveri della Svizzera alla luce dei quattro obblighi

« In forza del primo obbligo, e al fine di non riconoscere come lecita l’occupazione israeliana, la Svizzera deve sostenere attivamente il rispetto dell’inviolabilità e dei privilegi e immunità dell’agenzia istituita dalle Nazioni Unite nel 1949 (UNRWA), incaricata di fornire assistenza umanitaria e di sviluppo ai rifugiati palestinesi, anche nel territorio occupato di Palestina e a Gaza.

Essa deve inoltre proseguire il finanziamento dell’UNRWA, al fine di evitare di indebolirla ulteriormente e, così facendo, mettere in pericolo il diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi.

Nell’ambito del secondo obbligo, la Svizzera ha un obbligo di diligenza volto a garantire che le imprese svizzere sulle quali esercita un controllo si astengano da qualsiasi sostegno all’acquisizione e all’occupazione, mediante la forza, di territorio palestinese, anche nel settore dell’acquisto e della vendita di armamenti o di altre tecnologie a duplice uso. In forza dell’obbligo di non assistenza al mantenimento dell’occupazione e alla violazione del diritto internazionale umanitario, la Svizzera deve altresì vietare l’importazione sul proprio mercato di prodotti delle colonie come prodotti israeliani.

In forza del terzo obbligo, la Svizzera ha il dovere di cooperare agli sforzi collettivi degli altri Stati membri delle Nazioni Unite per l’istituzione di uno Stato palestinese quale condizione per l’autodeterminazione del popolo palestinese, anche in assenza del consenso di Israele.

Infine, in forza del quarto obbligo richiamato dalla CIJ, la Svizzera ha il dovere di far rispettare attivamente da Israele le Convenzioni di Ginevra, segnatamente gli obblighi fondati sulla Quarta Convenzione, conformemente all’articolo 1 comune alle quattro Convenzioni. Ciò include, tra l’altro, l’adozione di sanzioni mirate nei confronti di civili israeliani domiciliati nel territorio palestinese in violazione del divieto imposto a Israele di trasferire parte della propria popolazione nel territorio occupato. La qualità della Svizzera quale Stato depositario di tali Convenzioni rafforza ulteriormente i suoi obblighi, tra cui quello di convocare una conferenza degli Stati parti sulla situazione nel territorio occupato di Palestina. Nella misura in cui le violazioni commesse da Israele costituiscano anche i crimini più gravi del diritto penale internazionale commessi da individui — inclusi crimini di guerra, crimini contro l’umanità e, possibilmente, genocidio — la Svizzera ha altresì un obbligo di prevenzione e di repressione di tali crimini ».²⁴

²³ Ordinanza – Presunte violazioni di taluni obblighi internazionali relativi al Territorio palestinese occupato. Paragrafo 47.

²⁴ Lettera aperta di 31 professoressi e professori di diritto internazionale pubblico e penale del 12 agosto 2025.

A titolo complementare, si ricorda che la questione del ruolo degli Stati terzi è stata affrontata ripetutamente dagli organi internazionali competenti. In particolare, nel parere consultivo della CIJ del 19 luglio 2024 (paragrafi 273–279) e nei lavori della Commissione internazionale indipendente di esperti sui Territori palestinesi occupati, si raccomanda quanto segue all'attenzione di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite:

- a) impiegare tutti i mezzi ragionevolmente a loro disposizione per impedire la commissione di un genocidio nella Striscia di Gaza;*
- b) cessare il trasferimento di armi e di altre attrezzature o articoli, compreso il cherosene, verso lo Stato di Israele o verso Stati terzi qualora vi siano ragioni per sospettare che siano utilizzati in operazioni militari che hanno comportato o potrebbero comportare la commissione di un genocidio;*
- c) garantire che le persone fisiche e giuridiche presenti sul loro territorio e soggette alla loro giurisdizione non partecipino alla commissione di un genocidio, non aiutino né assistano la commissione di un genocidio e non istighino a commettere un genocidio, e indaghino e perseguano le persone che potrebbero essere coinvolte in tali crimini ai sensi del diritto internazionale;*
- d) facilitare le indagini e i procedimenti nazionali e adottare misure (incluse sanzioni) contro lo Stato di Israele e contro le persone fisiche o giuridiche coinvolte nella commissione di un genocidio o nell'istigazione a commettere un genocidio, o che ne facilitino la commissione;*
- e) cooperare con l'indagine condotta dall'Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale.²⁵*

4. Doveri della Svizzera derivanti dalle Convenzioni di Ginevra e dai loro Protocolli aggiuntivi

In qualità di depositaria, la Svizzera esercita le funzioni attribuitele dalle Convenzioni di Ginevra e dalla Convenzione di Vienna.

Le Convenzioni di Ginevra contengono varie disposizioni sul ruolo del depositario. L'articolo 7 del Protocollo aggiuntivo I impone inoltre al depositario l'obbligo di convocare riunioni e conferenze degli Stati parti al fine di esaminare i problemi generali relativi all'applicazione delle Convenzioni e del Protocollo.

Tali funzioni si aggiungono all'obbligo della Svizzera — come Stato parte, al pari di tutti gli altri Stati parti — di vigilare sull'osservanza delle Convenzioni di Ginevra: si tratta dell'obbligo giuridico di rispettare e far rispettare dette Convenzioni e il Protocollo aggiuntivo I, conformemente all'articolo 1 comune a tali trattati.

In base alla propria tradizione umanitaria, la Svizzera ha spesso svolto un ruolo particolare.

Pertanto, sul sito del DFAE si legge:

« In qualità di Stato parte alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e ai tre Protocolli aggiuntivi del 1977 e del 2005, la Svizzera è tenuta a rispettare tali trattati in ogni circostanza, in

²⁵ Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d'Israël dans le Territoire Palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, 19 juillet 2024, Avis consultatif. Paragraphe 272-279.

particolare in caso di conflitto armato. È per questo che l'esercito svizzero forma le proprie truppe al diritto internazionale umanitario. Ai sensi dell'articolo 1 delle Convenzioni di Ginevra e dei Protocolli aggiuntivi I e III, la Svizzera è inoltre tenuta a vigilare affinché tali trattati siano rispettati. Gli Stati parti sono solidalmente responsabili del rispetto del diritto internazionale umanitario. Tale diritto offre un quadro giuridico adatto alle nuove forme di conflitto. Tuttavia, continua a essere oggetto di numerose violazioni.

La Svizzera si adopera per far rispettare il diritto internazionale umanitario in alcune situazioni concrete di conflitto. A tal fine, dispone di diversi mezzi: può denunciare pubblicamente le violazioni commesse, invitare le parti in conflitto a rispettare il diritto internazionale umanitario, compiere passi diplomatici.

La Svizzera si sforza di individuare mezzi per migliorare il rispetto del diritto internazionale umanitario.

Essa si mobilita anche a favore della lotta contro l'impunità.

Sostiene la Corte penale internazionale, gli altri tribunali penali internazionali e la Commissione internazionale umanitaria di accertamento dei fatti, di cui assicura il segretariato ».²⁶

5. Doveri degli Stati derivanti dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio

Nella sentenza del 2007 nella causa Bosnia-Erzegovina c. Serbia, la CIJ ha riconosciuto che, in applicazione dell'articolo III della Convenzione sul genocidio, gli Stati hanno l'obbligo di usare la propria influenza per prevenire un genocidio, anche qualora vi sia soltanto un rischio di genocidio.²⁷

Tenuto conto del carattere fondamentale della norma che vieta il genocidio, essa riveste senza dubbio la natura di norma di jus cogens, ossia di diritto imperativo dal quale non è possibile derogare e che si impone, in modo generale e incondizionato, senza riserve, a tutti gli Stati, ai soggetti internazionali diversi dagli Stati e a qualsiasi altra entità giuridica.

Il citato articolo III della Convenzione prevede in modo preciso e articolato una serie di divieti connessi al divieto principale: essi riguardano il divieto di cospirazione per commettere genocidio, di istigazione diretta e pubblica a commettere genocidio, di tentativo di commettere genocidio e di complicità nel genocidio.

Nel citato rapporto del 16 settembre 2025, la Commissione d'inchiesta indipendente del Consiglio dei diritti umani sul Territorio palestinese occupato ha ricordato che gli Stati devono, tra l'altro, «*impiegare tutti i mezzi ragionevolmente a disposizione, cessare il trasferimento di armi e di altre attrezzature, adottare sanzioni* ».

Si tratta altresì di un obbligo consuetudinario dotato delle caratteristiche di imperatività e di forza cogente proprie dello jus cogens: l'obbligo di prevenire e punire il genocidio previsto dall'articolo I della Convenzione.

²⁶ <https://www.dfae.admin.ch/eda/it/dfaef/politica-estera/diritto-internazionale-pubblico/diritto-internazionale-umanitario/impegno-svizzera.html>

²⁷ Reports of Judgements, advisory opinions and orders case concerning application of the Convention on the Prevention and Punishment of the crime of genocide, 26 février 2007.

Nel caso di specie, il rischio di genocidio a Gaza è stato accertato dalla CIJ sin dal gennaio 2024. La Svizzera ha pertanto l'obbligo — inderogabile e ad essa vincolante — oltre a non fornire alcun sostegno materiale, di usare la propria influenza diplomatica, morale ed economica al fine di prevenire la commissione del genocidio in questione.

D. I fatti di complicità della Svizzera

1. Il contesto specifico svizzero

a) Tra Svizzera e Israele: relazioni molto buone

Già dal sito ufficiale della Confederazione svizzera risulta che:

« Le relazioni bilaterali tra la Svizzera e Israele sono buone, improntate a reciproca fiducia e caratterizzate da una stretta cooperazione nei settori culturale, economico, scientifico e, più recentemente, dell'innovazione (...). Nel 2023, il volume degli scambi bilaterali ammontava a 1,675 miliardi di franchi. La cooperazione scientifica in vari ambiti — tecnologie finanziarie (fintech), cyber-tecnologie (cybertech), tecnologie mediche (medtech), Tech4Good, clima, ecc. — che si basa su un principio bottom-up, può inoltre contribuire a instaurare fiducia per affrontare con successo le sfide geopolitiche. »²⁸

b) Una cooperazione militare molto stretta

« Il DDPS intrattiene relazioni bilaterali con numerosi Stati. Tali relazioni comprendono incontri regolari, che consentono di affrontare temi militari e di politica di sicurezza di attualità, nonché, a seconda dei Paesi, progetti concreti di collaborazione. »

Israele figura tra gli Stati con i quali il DDPS intrattiene relazioni bilaterali. Il DDPS e Israele hanno da tempo avviato un dialogo regolare su temi militari e di politica di sicurezza. La volontà di proseguire tale dialogo a diversi livelli è ora oggetto di una convenzione. Questa dichiarazione d'intenti tra il DDPS e Israele è stata approvata dal Consiglio federale il 17 ottobre 2012 ed è stata firmata oggi a Davos dal Presidente della Confederazione Ueli Maurer e dal Ministro della difesa israeliano Ehud Barak.

La dichiarazione d'intenti prevede che il DDPS e il Ministero della difesa israeliano intendano mantenere, su base annuale, il dialogo strategico a livello politico e proseguire le discussioni tecniche esistenti tra i rappresentanti dei due eserciti. È inoltre previsto di continuare la collaborazione in alcuni ambiti scelti. Si tratta concretamente di scambi regolari di informazioni ed esperienze in materia di protezione della popolazione, nonché di una collaborazione in alcuni progetti relativi al settore degli armamenti. La collaborazione militare tra la Svizzera e Israele non è mai andata oltre questo quadro e non è neppure previsto di estenderla con la firma della presente dichiarazione d'intenti. »²⁹

Le dichiarazioni ufficiali hanno avuto seguito nei fatti. Non soltanto la Svizzera acquista e vende a Israele armi e beni a duplice uso, ma i due Paesi collaborano anche nella ricerca e nello sviluppo di

²⁸ <https://www.eda.admin.ch/countries/israel/it/home/la-svizzera-e/relazioni-bilaterali.html>

²⁹ <https://www.news.admin.ch/it/nsb?id=47552>

sistemi d'arma. Si rileva inoltre che nel 2022 è stato aperto a Uetendorf un centro comune di ricerca e sviluppo (Network and Digitization Center) tra Elbit Systems (principale fabbricante israeliano di armamenti) e l'esercito svizzero. Il sito dell'NDC a Uetendorf si trova a 2,5 km da armasuisse S+T e dispone di un collegamento radio diretto "line of sight".³⁰

c) Legge sul materiale bellico

La Svizzera dispone di una Legge federale sul materiale bellico del 13 dicembre 1906 (RS 514.5), il cui obiettivo, come enunciato all'articolo 1, è:

« vigilare sul rispetto degli obblighi internazionali e dei principi della politica estera della Svizzera, mediante il controllo della fabbricazione e del trasferimento di materiale bellico e della relativa tecnologia, consentendo al contempo il mantenimento in Svizzera di una capacità industriale adeguata alle esigenze della sua difesa. »

L'articolo 22 precisa:

« La fabbricazione, l'intermediazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico a favore di destinatari all'estero sono autorizzati se tali attività non contravvengono al diritto internazionale e non sono contrarie ai principi della politica estera della Svizzera e ai suoi obblighi internazionali. »

L'articolo 22a, capoverso 1, stabilisce diversi criteri di autorizzazione per le operazioni con l'estero, tra cui:

- a) il mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e della stabilità regionale;*
- b) la situazione nel Paese di destinazione; occorre considerare in particolare il rispetto dei diritti umani e la rinuncia a utilizzare bambini soldato;*
- c) l'atteggiamento del Paese di destinazione nei confronti della comunità internazionale, in particolare sotto il profilo del rispetto del diritto internazionale;*
- d) la condotta adottata dai Paesi che, come la Svizzera, aderiscono ai regimi internazionali di controllo delle esportazioni.*

Il medesimo articolo 22a, capoverso 2, prevede che l'autorizzazione per operazioni con l'estero non è concessa:

- a) se il Paese di destinazione è coinvolto in un conflitto armato interno o internazionale;*
- b) se il Paese di destinazione viola in modo grave e sistematico i diritti umani;*
- c) se vi sono forti rischi che, nel Paese di destinazione, il materiale bellico da esportare sia utilizzato contro la popolazione civile.*

In virtù di tale legislazione, la Svizzera si è astenuta dal vendere armi all'Ucraina e persino dall'autorizzare Paesi terzi, ai quali aveva venduto armi, a riesportarle a loro volta verso l'Ucraina.

³⁰ "In the presence of representatives from industry, administration and politics Elbit Systems Switzerland opened a Network and Digitization Center (NDC) in Uetendorf. This event represents an important milestone for Elbit Systems Switzerland and underlines its intention to become the leading partner for network-based operations in Switzerland. The NDC will be a hub for diverse professionals and experts, with a focus on collaboration with a wide range of partners – including, in particular, the Swiss Armed Forces" <https://elbitsystems-ch.com/20-june-2022-elbit-systems-switzerland-opens-a-network-and-digitization-center-in-uetendorf-be/>.

2. La complicità dello Stato svizzero

a) La Svizzera vende a Israele armi e beni a duplice uso

In un articolo pubblicato il 22 agosto 2024, il Pôle enquête della Radio Télévision Suisse indicava:

« Complessivamente, tra ottobre 2023 e aprile 2024, sono stati concessi 20 permessi di esportazione per beni a duplice uso destinati a Israele a favore di 17 imprese svizzere. Per i beni militari specifici, sono stati concessi 21 permessi di esportazione a quattro imprese svizzere. »³¹

In generale si tratta di equipaggiamenti ad alta tecnologia. L'articolo cita, tra gli esempi: vernici mimetiche e protettive per mezzi corazzati, sterilizzatori da laboratorio, circuiti ibridi, processori neuromorfici (chip con sistemi di neuroni artificiali), tute di protezione integrale con condotti d'aria integrati, macchina di taglio laser 2D, componenti chimici utilizzabili nelle industrie nucleari ed elettroniche, laser a cascata quantica.

Le esportazioni di beni a duplice uso (civile e militare) verso Israele hanno raggiunto un picco nel 2024, come rileva un articolo della giornalista Myret Zaki del 25 giugno 2025 nei seguenti termini:

“Nel 2024, le esportazioni svizzere di beni a duplice uso (civile e militare) verso Israele hanno raggiunto un record di 16,7 milioni di franchi e hanno continuato a crescere nel primo trimestre 2025, nonostante il clima di contestazione internazionale di fronte alla tragedia di Gaza.

Dei 16,7 milioni di franchi di esportazioni svizzere, soltanto 500'000 erano destinati a fini esclusivamente militari. Tuttavia, « i “beni a duplice uso” possono essere utilizzati nella produzione di armamenti », ricorda Jean-Daniel Ruch, ex ambasciatore svizzero a Tel Aviv dal 2016 al 2021”.³²

b) La Svizzera acquista materiale militare israeliano e collabora al suo sviluppo

La Svizzera ha in particolare acquistato da Elbit Systems sei droni Hermes 900, per un importo di 298 milioni di dollari USA. La Svizzera ha partecipato allo sviluppo di tale drone, per il quale fornisce alcuni componenti.³³ Questo drone è ampiamente utilizzato nei bombardamenti della Striscia di Gaza.³⁴ Inoltre, l'esercito svizzero dispone di un sistema integrato di ricognizione e trasmissione radio (IFASS) per lo scambio di dati, i cui componenti sono stati fabbricati in Israele dalla società IAI Elta Systems.

Secondo la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati,

il programma del caccia stealth F-35, elemento chiave dell'assalto militare israeliano a Gaza, coinvolge 19 Stati – Australia, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Corea del Sud, Romania, Singapore, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti – che forniscono componenti e parti a Israele³⁵.

³¹ Unità investigativa della Radiotelevisione svizzera, 22 agosto 2024.

³² Myret Zaki, Ces 10 pays qui livrent des armes à Israël, 25 juin 2025

³³ Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) n° 18352 du 11 Luglio 2019. “Der Staat Schweiz hat ... einen Entwicklungsanteil des ‚Hermes 900 Starliner‘ mitgetragen”.

³⁴ Republik, 3.11.2025, Die Israel-Connection des Schweizer Militärs. Antony Loewenstein, The Palestine Laboratory, p. 80.

³⁵ Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, Francesca Albanese Gaza Genocide: a collective crime. ONU. Paragrafo 40.

La prosecuzione senza riserve di tali affari nel settore militare ha contribuito a rafforzare lo Stato di Israele sul piano economico e, quindi, le sue possibilità materiali di proseguire la perpetrazione dei crimini.

c) La Svizzera investe nell'industria israeliana degli armamenti

Secondo la SEC, la Banca nazionale svizzera (BNS) detiene regolarmente azioni di Elbit Systems almeno dal terzo trimestre 2023. Nel 2° trimestre 2025: 85.930 azioni per un valore dichiarato di 38,1 milioni di dollari USA.³⁶ UBS, da parte sua, deteneva anch'essa nel 2° trimestre 2025: 168.421 azioni per un valore dichiarato di 75,7 milioni di dollari USA³⁷.

Tali investimenti presentano un interesse rilevante in quanto, a seguito della distruzione totale della Striscia di Gaza, Elbit Systems ha visto esplodere il proprio portafoglio ordini, che supera i 20 miliardi di dollari USA, mentre il fatturato annuo dell'impresa è dell'ordine di 2 miliardi di dollari USA.³⁸

d) La Svizzera "mette a disposizione" i suoi più alti funzionari al regime israeliano

Esiste una notevole prossimità tra i dirigenti delle imprese israeliane del settore degli armamenti e alti funzionari svizzeri, in particolare del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Tra il 2013 e il 2025 si contano quasi 600 missioni in Israele del Segretariato dell'armamento del Dipartimento federale della difesa e 76 missioni di membri dello Stato maggiore dell'esercito svizzero. Tali missioni non riguardano generalmente una sola persona, bensì delegazioni.³⁹

Tale prossimità si traduce in trasferimenti di persone.

Nicoletta Della Valle, Direttrice della polizia federale svizzera, è divenuta membro dell'Advisory Board della società israeliana di investimento Champel Capital, cofondata da Amir Weitman, un colono israeliano a Gerusalemme Est, proprio nel momento in cui Champel Capital annunciava una raccolta fondi di 100 milioni di dollari destinata a investimenti nell'industria israeliana degli armamenti.⁴⁰

Jakob Baumann, Direttore dell'armamento dell'esercito svizzero, è divenuto membro del consiglio di amministrazione dell'impresa israeliana di armamenti Bagira, quindi Presidente del consiglio di amministrazione di Elbit Systems Switzerland, filiale di Elbit Systems, principale fabbricante israeliano di armamenti.⁴¹

Stefan Balsiger, Vicecapo dello Stato maggiore di crisi delle Forze aeree svizzere, è divenuto General Manager di Bagira Switzerland AG, filiale svizzera del fabbricante israeliano di armamenti Bagira Systems.

³⁶ <https://www.holdingschannel.com/funds/holding-eslt/>

³⁷ <https://www.holdingschannel.com/funds/holding-eslt/>

³⁸ Website Elbit Systems.

³⁹ <https://www.republik.ch/2025/11/03/die-israel-connecFon-des-schweizer-militaers>

⁴⁰ <https://www.rts.ch/info/suisse/2025/article/l-ex-cheffe-de-la-police-federale-rejoint-une-societe-d-investissement-israelienne-28981963.html>

⁴¹ <https://www.republik.ch/2025/11/03/die-israel-connection-des-schweizer-militaers>

e) Mancato rispetto del Trattato sul commercio delle armi (TCA)

La Svizzera (30 gennaio 2015), insieme ai Paesi dell'Unione europea, è parte del Trattato delle Nazioni Unite sul commercio delle armi (TCA) del 2 aprile 2013. In particolare, l'articolo 6 vieta agli Stati la vendita di armi qualora essi abbiano

« conoscenza che tali armi potrebbero essere utilizzate per commettere un genocidio, crimini contro l'umanità, gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949, attacchi diretti contro civili o beni di carattere civile protetti come tali, o altri crimini di guerra, come definiti da accordi internazionali ai quali essi sono parte ».

Gli Stati Uniti e Israele non hanno ratificato tale trattato.

I fatti specifici nel settore militare richiamati supra costituiscono dunque non soltanto una violazione del diritto interno svizzero, ma anche del TCA. Ciò è stato denunciato da esperti, tra cui:

« Questa situazione è chiaramente inammissibile. A maggior ragione per un Paese come la Svizzera, che deve essere esemplare nell'applicazione dei trattati che ha firmato. Ecco un'altra posizione che il nostro Paese pagherà a caro prezzo in un futuro prossimo », stima Pierre-Henri Heizimann, vicepresidente della Société militaire de Genève.

« Non sono soltanto gli obblighi internazionali a non essere rispettati. Dal punto di vista del diritto della neutralità svizzera, non abbiamo il diritto di procurare un vantaggio comparativo a un Paese rispetto a un altro in un conflitto. Inoltre, la nostra legislazione vieta in generale di fornire armamenti a Paesi in conflitto, tanto più quando violano il diritto internazionale », osserva Jean-Daniel Ruch, ex ambasciatore della Svizzera in Israele».⁴²

f) Altre forme di sostegno

La Svizzera offre un sostegno diplomatico, morale e giuridico riconoscendo de facto l'occupazione illegale, così come la colonizzazione illegale della Cisgiordania occupata e di Gerusalemme Est, autorizzando il commercio di entità svizzere con entità o individui che risiedono illegalmente nel territorio occupato e tollerando che l'Ambasciata di Svizzera a Tel Aviv continui a fornire servizi consolari a israeliani e a binazionali svizzero-israeliani residenti nelle colonie illegali.

Nelle proprie dichiarazioni, la Svizzera continua a sottolineare il diritto di Israele all'autodifesa, mentre l'obiettivo dichiarato perseguito dal Governo israeliano non è più di natura securitaria, bensì mira a deportare la popolazione palestinese per costruire una nuova città concepita da israeliani e statunitensi. In tal modo, la Svizzera fornisce un sostegno morale a Israele per la realizzazione di un progetto criminale.

Il rifiuto della Svizzera di organizzare una conferenza delle Alte Parti contraenti delle Convenzioni di Ginevra, benché avesse ricevuto mandato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite di predisporre una tale conferenza, rientra nel medesimo sostegno morale e diplomatico a Israele. A tale proposito, si ricorda che la Svizzera ha organizzato una conferenza del genere nel 1999, 2001 e 2014, al fine di constatare e condannare gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra e riaffermarne l'applicabilità nel Territorio palestinese occupato. Nelle circostanze attuali, sarebbe stato più opportuno che mai dare seguito al mandato dell'Assemblea generale.

Il rifiuto della Svizzera di sanzionare coloni violenti, nonché responsabili politici israeliani che incitano all'odio e al genocidio, costituisce parimenti un sostegno morale e diplomatico all'impresa genocidaria.

⁴² Myret Zaki, Ces dix pays qui livrent des armes à Israël (Questi 10 Paesi che forniscono armi a Israele). 25 giugno 2025.

L'assenza di qualsiasi condanna da parte del Consiglio federale dell'ingaggio, da parte delle industrie israeliane degli armamenti o di fondi di investimento israeliani, di ex alti funzionari federali — come la Direttrice dell'Ufficio federale di polizia o il Direttore di armasuisse — costituisce un'ulteriore forma di sostegno morale all'impresa genocidaria.

3. Conclusione

Non soltanto il Governo svizzero non ha adempiuto ai propri obblighi internazionali in materia; non soltanto si è finora totalmente astenuto dall'adottare qualsiasi misura preventiva contro il genocidio; ma ha, al contrario, continuato ad alimentarlo. Questa circostanza incontestabile costituisce, a nostro avviso, la base di una responsabilità penale personale di coloro che dispongono del corrispondente potere decisionale, in quanto membri del Governo svizzero.

E. Conoscenza dei crimini da parte del Sig. Ignazio Cassis

Il Sig. Ignazio Cassis è pienamente informato degli accertamenti formulati dagli organi delle Nazioni Unite e dalle organizzazioni non governative. Non ignora nulla dei propri obblighi derivanti dal diritto internazionale né delle decisioni della Corte internazionale di giustizia. Le sue collaboratrici e i suoi collaboratori non hanno mancato di richiamare tali obblighi e decisioni all'attenzione del loro superiore, il Sig. Ignazio Cassis.

1. Lettera aperta di Amnesty International – 27 maggio 2025

Le organizzazioni Amnesty International, Voce ebraica per la democrazia e la giustizia in Israele/Palestina (JVJP), Swiss Humanity Initiative e Palestine Solidarity Switzerland hanno promosso una lettera aperta il 27 maggio 2025, indicando che:

« La Corte internazionale di giustizia (CIG) ha confermato, nelle ordinanze del 26 gennaio e del 28 marzo 2024, che a Gaza esiste un “rischio plausibile di genocidio” e che Israele è tenuto a prevenirlo. Fino ad oggi, Israele ha completamente ignorato tali misure di prevenzione vincolanti. ».

Organizzazioni riconosciute, quali il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), Medici Senza Frontiere (MSF), Amnesty International e Human Rights Watch documentano costantemente gravi violazioni del diritto internazionale umanitario a Gaza. Il CICR qualifica la situazione come un « inferno assoluto », mettendo in discussione « i fondamenti della nostra umanità ». MSF parla di « pulizia etnica » e descrive Gaza come una « fossa comune » per i

palestinesi e per il personale umanitario. Amnesty International ha concluso che Israele commette un genocidio a Gaza.

In qualità di Stato depositario delle Convenzioni di Ginevra, la Svizzera è tenuta, ai sensi dell'articolo 1, non soltanto a rispettare tali norme, ma anche a promuoverne attivamente l'applicazione da parte di altri Stati. Inoltre, l'articolo I della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio obbliga espressamente la Svizzera a prevenire e a punire il genocidio.

In nome del rispetto degli obblighi in materia di diritto internazionale e di diritti umani, chiediamo al Consiglio federale di adottare immediatamente le seguenti misure:

- *Impegno diplomatico per un cessate il fuoco*
- *Accesso umanitario e finanziamento dell'UNRWA*
- *Liberazione di tutti gli ostaggi israeliani e dei prigionieri politici palestinesi*
- *Valutazione giuridica pubblica della situazione a Gaza*
- *Cooperazione con e sostegno agli organi internazionali di perseguimento penale*
- *Sospensione delle esportazioni connesse alla sicurezza*
- *Condanna degli appelli al trasferimento o alla deportazione illegale*
- *Sostegno e rafforzamento delle misure economiche per proteggere il diritto internazionale*
- *Impegno a favore di una soluzione politica fondata sul diritto internazionale*
- *Impegno a favore di una politica preventiva basata sul diritto internazional* ⁴³

Tra i/le primi/e firmatari/e della lettera aperta figurano le ex Consigliere federali Ruth Dreifuss e Micheline Calmy-Rey, nonché Reuven Bar-Ephraim, rabbino, Liliane Maury Pasquier, Presidente onoraria dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, e Michael Møller, ex Direttore generale dell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.

2. Lettera aperta di ex diplomatici svizzeri – 31 maggio 2025

Cinquantaquattro ex ambasciatori svizzeri hanno ricordato al Sig. Ignazio Cassis, in una lettera aperta del 31 maggio 2025, che:

*« La Svizzera deve respingere senza indugio il progetto israeliano di “espulsione della popolazione civile da Gaza e di rioccupazione militare del territorio da parte di Israele”, due azioni che costituiscono “una vera e propria pulizia etnica e un processo genocidario”. »*⁴⁴

Tra i firmatari figurano in particolare gli ex Ambasciatori svizzeri in Germania Paul Seger e l'ex Consigliere nazionale Tim Guldemann, l'ex Ambasciatore negli Stati Uniti Urs Ziswiler, i due ex Ambasciatori speciali per il Medio Oriente Didier Pfirter e Jean-Daniel Ruch, nonché l'ex Ambasciatore in Iran Philippe Welti.

Tale lettera aperta è rimasta senza risposta.

⁴³ https://www.amnesty.ch/fr/pays/europe-asie-centrale/suisse/docs/2025/la-suisse-doit-agir-pour-protger-le-droit-international/250528_lettre-ouverte.pdf

⁴⁴ <https://www.24heures.ch/gaza-la-suisse-pointee-du-doigt-pour-son-silence-780706798357>

3. Lettera aperta dei collaboratori – 5 giugno 2025

Inoltre, 250 collaboratrici e collaboratori del Dipartimento gli hanno scritto, anch'essi in una lettera aperta, il 5 giugno 2025:

« La incoraggiamo a condannare fermamente le operazioni indiscriminate e sproporzionate (...) e ad adottare le misure appropriate per indurre Israele a rispettare i suoi obblighi ».

4. Seconda lettera aperta dei diplomatici – 29 agosto 2025

Questa volta, 70 ex diplomatici svizzeri hanno scritto direttamente al Consiglio federale il 31 agosto 2025. Essi invitano il Governo ad adottare « *misure concrete, come fanno un numero crescente di Stati amici* ».

Tra le misure elencate figurano in particolare: la sospensione di ogni cooperazione militare con Israele; il divieto con effetto immediato delle esportazioni di armi e di beni a duplice uso; il divieto di commercio con le colonie israeliane situate nel Territorio palestinese occupato; sanzioni mirate contro ministri e coloni israeliani o dirigenti palestinesi sospettati di crimini di guerra.

Gli autori ritengono inoltre che la Svizzera dovrebbe denunciare il progetto di reinsediamento dei palestinesi di Gaza in un Paese terzo, accogliere bambini feriti per cure mediche nei nostri ospedali e sostenere le attività dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) e di ogni altra organizzazione attiva in Palestina la cui azione sia ostacolata dagli Stati Uniti o da Israele.

I firmatari ritengono altresì che la Svizzera debba riconoscere lo Stato di Palestina in occasione dell'Assemblea generale di settembre.

Oltre ai precedenti firmatari, figurano in particolare l'ex Ambasciatore svizzero in Israele François Chappuis e l'ex Ambasciatore a Parigi François Nordmann.

5. Il Sig. Ignazio Cassis, ex vicepresidente del Gruppo di amicizia Svizzera–Israele

Prima di essere eletto al Consiglio federale e di diventare Ministro degli affari esteri, il Sig. Cassis era vicepresidente del Gruppo di amicizia Svizzera–Israele, che riunisce una trentina di parlamentari svizzeri. Tale gruppo ha il mandato di « rappresentare le posizioni israeliane nei settori della politica, dell'economia, della società e della cultura ». Tra le sue attività, sono organizzati incontri di informazione e scambio, nonché almeno un viaggio in Israele per legislatura. Nel 2016, una delegazione di otto eletti, tra cui il Sig. Ignazio Cassis (allora parlamentare), ha visitato Gerusalemme, Tel Aviv e la colonia di Ma'ale Adumim nel Territorio palestinese occupato.

Il segretario generale del Gruppo di amicizia Svizzera–Israele è il Sig. Hanspeter Büchi. Nel maggio 2023 ha pubblicato un opuscolo intitolato « Informationen über Israel » (Informazioni su Israele). Egli scrive che:

« Come ogni Stato, Israele può essere criticato. Tuttavia colpisce constatare che ciò avviene, rispetto al resto del mondo, in modo unilaterale e quasi ossessivo. L'ingiustizia nei confronti degli ebrei attraversa come un filo rosso gli ultimi due millenni, fino a oggi. Si tratta di accuse infondate, privazione di diritti, persecuzione, omicidio ed espulsione.

Il capitolo più oscuro è stato l'Olocausto nel XX secolo. L'ingiustizia ha segnato anche il cammino degli ebrei verso il proprio Stato. La Gran Bretagna aveva sì compiuto il primo passo con la Dichiarazione Balfour del 1917, ma poi ne ostacolò con ogni mezzo l'attuazione, causando a molti sofferenza e disperazione. In violazione del mandato della Società delle Nazioni del 1922, essa rifiutò fino al 1948 l'ingresso legale nella Palestina mandataria a numerosi profughi ebrei e sopravvissuti all'Olocausto. Un duro colpo fu anche la Conferenza internazionale di Évian del 1938, rimasta senza esito, sulla questione dell'accoglienza dei profughi ebrei.

Durante la Guerra dei Sei Giorni del 1967, Israele pose fine all'occupazione illegale da parte della Giordania della Cisgiordania e di Gerusalemme Est. In violazione del mandato vincolante della Società delle Nazioni, l'ONU e la maggior parte degli Stati rifiutano tuttavia di riconoscere il legittimo diritto di Israele su tali territori.

Inoltre, Israele viene diffamato e delegittimato in numerose risoluzioni dell'ONU, il che avvantaggia Fatah e Hamas, il cui obiettivo è la distruzione di Israele. Israele si trova così confrontato con due fronti contemporaneamente. Inoltre, fondi pubblici vengono versati all'UNRWA, la cui azione è problematica, e a diverse organizzazioni che si impegnano attivamente contro Israele.

Conclusione: l'antisemitismo si è trasformato in anti-israelismo ».⁴⁵

Infine, l'autore cita il profeta Amos:

« Farò ritornare i deportati del mio popolo Israele; ricostruiranno le città devastate e le abiteranno, planteranno vigne e ne berranno il vino, allestiranno giardini e ne mangeranno i frutti.

Li planterò nella loro terra e non saranno più strappati dalla terra che ho dato loro, dice il Signore, tuo Dio ». (Amos 9,14-15)

Questa visione messianica, secondo cui Israele sarebbe destinato a estendersi su tutta la Palestina e persino oltre, perché "popolo eletto", sembra essere condivisa dai membri del Gruppo di amicizia Svizzera–Israele. Ciò ha indotto il Sig. Cassis a ritenere, nel 2018, che l'UNRWA non fosse la soluzione, bensì il problema:

« I rifugiati sognano di tornare in Palestina. Nel frattempo, non ci sono più 700'000 rifugiati palestinesi nel mondo [come nel 1948], ma 5 milioni. Non è realistico che questo sogno diventi realtà per tutti. Tuttavia, l'UNRWA alimenta questa speranza. Per me si pone la domanda: l'UNRWA fa parte della soluzione o del problema? »

« Finché i palestinesi vivono in campi profughi, vogliono tornare nella loro patria. Sostenendo l'UNRWA, manteniamo vivo il conflitto. È una logica perversa, perché in realtà tutti vogliono porre fine al conflitto. »⁴⁶

Tutto avviene come se, per il Sig. Ignazio Cassis, convinzioni personali, eventualmente di matrice religiosa, lo dispensassero dall'adempiere ai propri obblighi ai sensi del diritto internazionale e lo conducessero a mantenere una cooperazione "normale" con Israele, nonostante il diritto internazionale e le decisioni della Corte internazionale di giustizia e della Corte penale internazionale.

⁴⁵ Hans-Peter Büchi, Informationen über Israël, Haus der Bibel, p. 38.

⁴⁶ SwissInfo, Le sorprendenti dichiarazioni di Cassis sull'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi [//www.swissinfo.ch/ita/politica/conflitto-israelo-palestinese_le-sorprendenti-dichiarazioni-di-cassis-sull-agenzia-onu-per-i-rifugiati-palestinesi/44126866](https://www.swissinfo.ch/ita/politica/conflitto-israelo-palestinese_le-sorprendenti-dichiarazioni-di-cassis-sull-agenzia-onu-per-i-rifugiati-palestinesi/44126866)

6. Indifferenza del Sig. Ignazio Cassis

Interrogato dalla Télévision Suisse Romande, nel telegiornale “19h30” del 3 giugno 2025, sulle decine di morti durante le distribuzioni di aiuti sotto controllo israeliano a Gaza, la risposta di Ignazio Cassis è stata lapidaria, in sostanza: tutte le violazioni devono essere condannate e ve ne sono da entrambe le parti. Egli condanna ogni violazione del diritto internazionale, sia da parte di Hamas sia da parte di Israele. Vi sarebbe una « *guerra dell'informazione* » e « *ci sono stati colpi di arma da fuoco; chi li ha sparati, da dove, chi ne è responsabile, non lo sapremo mai. (...) non possiamo credere facilmente né all'una né all'altra parte* ».⁴⁷

Non vi è stata dunque, in realtà, alcuna dovuta diligenza da parte di Ignazio Cassis per procedere alla sospensione immediata degli accordi della Svizzera con Israele.

Quanto ai crimini commessi a Gaza e nella Cisgiordania occupata, essi non hanno nemmeno indotto Ignazio Cassis a sollecitare presso il Consiglio federale l'adozione di misure volte a sospendere taluni accordi, né a sospendere le relazioni bilaterali, e ancor meno ad adottare sanzioni concrete ed equivalenti a quelle adottate da altri Stati, in particolare nei confronti di dirigenti o di persone vicine a dirigenti implicati in violazioni del diritto internazionale umanitario.

Occorre dunque constatare l'assenza totale di sanzioni e la scelta operata dal Sig. Ignazio Cassis di proseguire i partenariati militari, economici, commerciali e finanziari con lo Stato di Israele, nonostante la sua politica di colonizzazione continua e di violazioni ininterrotte del diritto internazionale in quanto Potenza occupante.

Tale sostegno si manifesta anche nell'accettazione dell'esportazione verso la Svizzera di prodotti provenienti dagli insediamenti illegali di popolazione. Infatti, Ignazio Cassis è perfettamente informato che lo Stato di Israele non distingue, tra i prodotti esportati in Svizzera, ciò che proviene dal territorio israeliano e ciò che proviene dal territorio palestinese occupato ed è prodotto negli insediamenti illegali. Il proseguimento di tali relazioni economiche costituisce un aiuto alla colonizzazione, nella sua dimensione peraltro più dannosa per i palestinesi, poiché mira a privarli delle loro risorse (terra, acqua), che vengono espropriate dai coloni.

F. Norme generali sulla complicità e la partecipazione nel diritto penale internazionale

1. Responsabilità penale individuale in caso di complicità

L'articolo 25(3) dello Statuto di Roma prevede la responsabilità penale individuale, in caso di complicità, per coloro che « aiutano, incoraggiano o prestano assistenza in altro modo » alla commissione di crimini rientranti nella competenza della Corte, nei termini seguenti:

⁴⁷ Il faut condamner les deux parties, Radio Télévision Suisse, 4 juin 2025

<https://www.rts.ch/info/suisse/2025/article/cassis-refuse-de-condamner-israel-seul-le-hamas-est-aussi-responsable-28903795.html>

« Conformemente al presente Statuto, una persona è penalmente responsabile e passibile di pena per un crimine rientrante nella competenza della Corte se:

[...]

3. Al fine di facilitare la commissione di un tale crimine, aiuta, incoraggia o presta assistenza in qualsiasi altro modo alla commissione o al tentativo di commissione, anche fornendo i mezzi per commetterlo. »

L'articolo IV della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio stabilisce in modo perentorio che:

« Le persone che commettono un genocidio o uno degli atti elencati all'articolo III (in particolare gli atti di complicità) saranno punite, siano esse governanti costituzionalmente responsabili, funzionari pubblici o privati. »

Parimenti, non può essere invocata alcuna impunità sulla base della presunta « *natura politica* » degli atti commessi, poiché, in uno Stato e nell'ordinamento giuridico internazionale, tale natura non consente la commissione di atti contrari ai principi fondamentali e che violano norme di importanza assolutamente primaria, come quelle che proibiscono e puniscono i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio. Sostenere il contrario significherebbe infatti, *ipso facto*, vanificare ogni normativa internazionale volta a prevenire e reprimere i crimini più gravi.

I termini « *aiuto e incoraggiamento* » nel contesto della CPI non sono intercambiabili: il tenore dell'articolo 25(3)(c) dello Statuto della CPI indica che ciascuno ha un significato proprio. Più precisamente, il termine « *aiuto* » rinvia alla prestazione di un'assistenza pratica o materiale alla commissione di un crimine, mentre il termine « *incoraggiamento* » designa l'incitamento o il sostegno morale alla commissione di un crimine.

Aiuto e incoraggiamento costituiscono pertanto una modalità di responsabilità accessoria quando si allega che l'imputato abbia facilitato la perpetrazione (o, quantomeno, il tentativo di perpetrazione) di crimini da parte di altre persone (cioè gli autori principali). Il testo dell'articolo 25(3)(c) precisa inoltre che aiuto e incoraggiamento sono soltanto due vie tra altre possibili forme di « *assistenza* », che funge quindi da termine generico. Così, fornire i mezzi per commettere un crimine è soltanto un esempio particolare di assistenza.

Inoltre, l'articolo 25(3)(d) prevede la responsabilità penale per complicità di chiunque « *contribuisca in qualsiasi altro modo alla commissione o al tentativo di commissione di un tale crimine da parte di un gruppo di persone che agiscono di concerto* ». Tale contributo deve essere intenzionale e, a seconda dei casi:

- i) volto a facilitare l'attività criminale o il disegno criminoso del gruppo, se tale attività o disegno comporta l'esecuzione di un crimine rientrante nella competenza della Corte; oppure
- ii) prestato in piena conoscenza dell'intenzione del gruppo di commettere tale crimine.

2. Norma relativa all' *actus reus*

Per quanto concerne l'elemento materiale, conformemente all'articolo 25(3)(c) dello Statuto della CPI e alla luce della giurisprudenza dei tribunali penali internazionali *ad hoc* e ibridi, risultano stabiliti gli elementi che fondano la responsabilità per « *complicità* ».

In primo luogo, l'*actus reus* può verificarsi prima, durante o dopo la perpetrazione del crimine in questione.

Il luogo in cui si verifica l'*actus reus* può essere distante nel tempo e nello spazio rispetto al momento e al luogo in cui il crimine è stato commesso. Non è necessario che l'imputato sia stato personalmente presente al momento della perpetrazione.

Non è necessario che l'incoraggiamento o il sostegno morale sia esplicito. La mera presenza sul luogo del crimine o nelle vicinanze come spettatore silenzioso, in particolare quando l'imputato è in posizione di autorità, può essere interpretata come approvazione o incoraggiamento tacito al crimine.

Ai sensi dell'articolo 25(3)(c) dello Statuto della CPI, il tentativo di commissione di un crimine è sufficiente affinché la responsabilità per « *complicità* » sia impegnata; non è dunque necessario che il crimine sia stato integralmente eseguito o portato a compimento. La ratio sottostante è che la complicità tramite assistenza è, come l'istigazione, una forma di responsabilità accessoria rispetto al crimine principale. Ciò significa che deve contribuire al compimento (o almeno al tentativo) di un crimine. Pertanto, contributi meramente preparatori, pur intesi a consentire la commissione di un crimine, restano impuniti se il crimine principale non viene commesso. Tuttavia, se il reato principale raggiunge almeno lo stadio del tentativo, non rilevano il momento e il luogo della preparazione e dell'esecuzione in cui l'aiuto è stato prestato.

Il sostegno dell'autore dell'aiuto e dell'incoraggiamento deve aver avuto un effetto sostanziale sulla perpetrazione del crimine. Nondimeno, la giurisprudenza ha ritenuto che non sia richiesto alcun livello minimo affinché il contributo sia considerato dotato di effetto: « *gli elementi di tale modalità di responsabilità sono soddisfatti nella misura in cui il contributo del complice ha avuto un effetto sulla commissione dell'infrazione* ». È stato ritenuto sufficiente che « *la persona presti assistenza alla commissione di un crimine* » senza specificare il livello richiesto di contributo. In sostanza, « *la forma del contributo ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera c), [...] non richiede il raggiungimento di una soglia specifica* ».

Non è necessario stabilire l'esistenza di un piano o di un accordo tra l'autore dell'aiuto e l'autore principale.

Non è necessario che l'imputato abbia avuto autorità o controllo sull'autore principale.

Non è necessario che l'assistenza sia stata fornita direttamente all'autore principale e che quest'ultimo l'abbia utilizzata per commettere l'infrazione. La questione essenziale è se si possa affermare che gli atti e la condotta dell'imputato abbiano contribuito in modo sostanziale alla perpetrazione del crimine piuttosto che all'autore principale.

Non è necessario stabilire che il contributo dell'aiutante e dell'incoraggiante sia stato una condizione preliminare del reato o che il reato non sarebbe stato commesso senza tale contributo (ossia che fosse una condizione *sine qua non*).

La complicità sotto forma di « *aiuto e incoraggiamento* » può altresì risultare da un'omissione. È ormai ampiamente riconosciuto che un'omissione costituisce un altro modo di soddisfare l'elemento di condotta della responsabilità per aiuto e incoraggiamento.

Per quanto riguarda la complicità per omissione, si applicano generalmente le seguenti condizioni: l'imputato deve avere un obbligo legale di agire nelle circostanze considerate; deve avere la capacità di agire; e deve disporre dei mezzi necessari per adempiere al proprio obbligo legale di agire. Nei casi di aiuto e incoraggiamento per omissione, l'*actus reus* è soddisfatto se i crimini sarebbero stati significativamente meno probabili se l'imputato avesse agito conformemente al proprio obbligo legale di agire.

La prassi internazionale in generale e la giurisprudenza della CPI in particolare offrono numerosi casi e precedenti in cui è stato ritenuto sufficiente, ai fini del riconoscimento della corresponsabilità nella commissione di crimini internazionali, apportare contributi causali quali la fornitura di armi e munizioni. Si veda il caso di Charles Taylor, allora Presidente della Liberia, condannato da un tribunale penale internazionale a cinquant'anni di reclusione per il sostegno prestato al Fronte Rivoluzionario Unito della Sierra Leone, avendo consapevolmente facilitato la commissione dei crimini da parte di quest'ultimo.

3. Norma relativa alla mens rea

Il requisito secondo cui l'assistenza deve essere fornita « *al fine di facilitare la commissione* » di un crimine è stato generalmente ritenuto soddisfatto quando l'imputato aveva conoscenza delle conseguenze dei propri atti o della propria condotta sulla perpetrazione dei crimini.

L'elemento di *mens rea* richiesto per aiuto e incoraggiamento è soddisfatto quando l'imputato può essere ritenuto « *consapevole della seria probabilità* » che la propria condotta contribuisca alla perpetrazione dei crimini. La giurisprudenza ha costantemente sostenuto che la « *consapevolezza della sostanziale probabilità* » costituisce uno stato mentale colpevole per aiuto e incoraggiamento ai sensi del diritto internazionale consuetudinario. Tale giurisprudenza è conforme al principio secondo cui la conoscenza e l'accettazione delle conseguenze verosimili dei propri atti e della propria condotta costituiscono colpevolezza.

Non è tuttavia necessario che il complice condivida l'intento specifico del crimine perseguito dal gruppo (ad es. l'intento genocidario). In generale, la giurisprudenza non richiede che l'imputato abbia avuto l'intenzione diretta che i propri atti o la propria condotta contribuiscano alla perpetrazione dei crimini.

Così, ad esempio, nel cosiddetto "Processo dei Ministri", celebrato dinanzi a tribunali militari, Von Weizsaecker e Woermann, alti funzionari del Ministero degli Affari Esteri tedesco, furono condannati per crimini contro l'umanità. Il Tribunale concluse che, anche se non avevano voluto né desiderato commettere i crimini, il fatto che sapessero di parteciparvi era sufficiente a stabilire l'intento colpevole richiesto.⁴⁸

G. Complicità mediante aiuto e assistenza alle azioni israeliane

1. Forme di assistenza del Sig. Ignazio Cassis

In questo contesto, è stato dimostrato sopra, nella sezione E., che il Sig. Ignazio Cassis:

⁴⁸ Affaire des ministères, p. 478 (il processo dei Ministri)

1. non ignorava nulla né delle constatazioni degli organi delle Nazioni Unite e delle organizzazioni non governative né dei propri obblighi ai sensi del diritto internazionale e delle decisioni della Corte di giustizia, quanto alla situazione nel Territorio palestinese occupato;
2. non poteva non sapere di partecipare, e di partecipare tuttora, alla commissione dei crimini in questione aiutando e incoraggiando gli autori;
3. ha fornito a Israele aiuto e assistenza in varie forme (sostegno politico, militare, economico, diplomatico e morale) e tale assistenza ha avuto un effetto sostanziale sulla perpetrazione dei crimini in questione;
4. non ha nemmeno agito per impedire la commissione dei crimini in questione.

2. Qualificazione giuridica dell'assistenza prestata

- a) L'assistenza positiva prestata dal Sig. Ignazio Cassis ha avuto un effetto sulla perpetrazione dei crimini in questione

In via preliminare, si sottolinea che la giurisprudenza dei tribunali penali internazionali ammette comunemente che:

*« la fornitura di mezzi è una forma molto comune di complicità. Si tratta di persone che si sono procurate armi, strumenti o qualsiasi altro mezzo destinato alla commissione di un'infrazione, sapendo perfettamente che sarebbero stati utilizzati a tali fini ».*⁴⁹

A tale riguardo, si può ricordare che una corte d'appello dei Paesi Bassi ha giudicato nel 2007, nel caso *Van Anraat*, che un industriale che aveva fornito prodotti chimici all'Iraq era complice — aiutante e incoraggiante — della commissione di crimini di guerra perpetrati mediante gas mostarda nel quadro della repressione dell'insurrezione curda.

Nel caso di specie, in qualità ufficiale di Capo del DFAE, il Sig. Ignazio Cassis avrebbe dovuto raccomandare misure concrete per impedire la fornitura di mezzi, sotto forma di sostegno militare all'esercito israeliano.

I sostegni militari prestati dalla Svizzera alle forze armate israeliane — nonostante le regole sull'esportazione di armi e i principi legati al rispetto dei diritti umani — sono stati esposti nella sezione D. sopra. Indubbiamente, tali mezzi di aiuto hanno contribuito alla perpetrazione dei crimini, fatti che il Sig. Ignazio Cassis non poteva ignorare.

L'assenza totale di sanzioni, la scelta operata dal Sig. Ignazio Cassis di proseguire il partenariato economico con lo Stato di Israele, nonché l'assenza di sospensione degli accordi commerciali con tale Stato nonostante le clausole condizionate al rispetto dei diritti umani e della moralità pubblica contenute in tali strumenti, hanno rappresentato un sostegno economico e finanziario a Israele e un contributo alla commissione dei crimini nel Territorio palestinese occupato.

Inoltre, il Sig. Ignazio Cassis ha apportato un sostegno diplomatico al Governo israeliano, mediante dichiarazioni pubbliche e omissioni. È infatti evidente che, nei loro termini chiari, le diverse dichiarazioni ufficiali del Sig. Ignazio Cassis che esprimono un sostegno incondizionato della Svizzera a Israele hanno costituito — e non potevano ragionevolmente essere comprese altrimenti

⁴⁹ TPIR, Akayesu, Sentenza, ICTR-96-4-T, 2 settembre 1998, paragrafo 536

— un incoraggiamento e un sostegno morale al Governo israeliano e ai membri dell'esercito israeliano, coinvolti nella commissione di crimini contro la popolazione palestinese nel Territorio palestinese occupato.

Tali elementi, ossia una condotta costitutiva di incoraggiamento e sostegno morale, costituiscono un caso particolare, rivelatore di una condotta che può essere considerata come aiuto e incoraggiamento alla commissione di crimini pertinenti.

b) Il Sig. Ignazio Cassis sapeva di partecipare, e partecipa tuttora, aiutando e incoraggiando, alla commissione dei crimini in questione

È dimostrato che Ignazio Cassis sapeva di partecipare, e partecipa tuttora, alla commissione dei crimini in questione, aiutando e incoraggiando gli autori.

La sua conoscenza delle conseguenze dei propri atti o della propria condotta stabilisce la colpevolezza richiesta per la responsabilità personale in caso di complicità mediante aiuto e/o incoraggiamento.

Tenuto conto dell'ampia copertura quotidiana delle violazioni del diritto internazionale umanitario perpetrate dalle forze di difesa israeliane nella Striscia di Gaza, in particolare da ottobre 2023, e della ricchezza dei rapporti e dei documenti ufficiali delle Nazioni Unite disponibili, che hanno peraltro indotto numerosi responsabili dell'ONU — incluso il Segretario generale delle Nazioni Unite — a esprimere molto presto la più viva preoccupazione, il Sig. Ignazio Cassis non può sottrarsi al semplice fatto che era a conoscenza di tali crimini, o quantomeno ne conosceva la plausibilità, come constatato dalla CIJ nelle sue ordinanze sulle misure provvisorie in materia di genocidio.

Anche secondo lo standard della « *plausibilità* », il Sig. Ignazio Cassis avrebbe dovuto raccomandare tutte le misure possibili a sua disposizione per impedire la perpetrazione di tali crimini e, quantomeno, per non facilitare in alcun modo la commissione di tali crimini.

Il Sig. Ignazio Cassis non ha nemmeno raccomandato misure per impedire la commissione dei crimini in questione. Si tratta di complicità per omissione.

È ammesso che:

« il diritto internazionale [...] impone a una persona investita di autorità pubblica il dovere di agire al fine di proteggere la vita umana ».⁵⁰

Il riferimento al diritto internazionale in questo contesto si estende in particolare all'articolo 1 comune alle Convenzioni di Ginevra. Ne consegue incontestabilmente che:

« tutte le autorità pubbliche hanno il dovere non solo di rispettare i diritti fondamentali della persona umana, ma anche di vigilare affinché essi siano rispettati, il che implica un dovere di agire al fine di impedire qualsiasi violazione di tali diritti ».⁵¹

Tale obbligo si applica a maggior ragione poiché il Sig. Ignazio Cassis, in virtù della sua qualità di Capo del DFAE, è ragionevolmente tenuto a esercitare la dovuta diligenza riguardo alle conseguenze probabili delle proprie dichiarazioni e dei propri atti.

⁵⁰ TPIR, Rutaganira, Sentenza della Camera di primo grado, ICTR-95-1C-T, 14 marzo 2005, paragrafo 78

⁵¹ TPIR, Rutaganira, Sentenza della Camera di primo grado, ICTR-95-1C-T, 14 marzo 2005, paragrafo 79

Il fatto che la Svizzera sia Stato depositario delle Convenzioni di Ginevra le impone una responsabilità internazionale ancora più specifica.

Se il Sig. Ignazio Cassis avesse agito conformemente al proprio obbligo legale di agire, i crimini sarebbero stati meno suscettibili di verificarsi o, quantomeno, di essere perpetrati per un periodo così lungo, su scala e con ampiezza tali.

A questo punto, è significativo sottolineare che il Sig. Ignazio Cassis ha esercitato la professione di medico dal 1988 al 1996. Nel 1998 si è specializzato in medicina interna e in prevenzione e sanità pubblica. Dal 1997 al 2008 ha occupato la carica di Medico cantonale del Cantone Ticino. Dal 2008 al 2012 è stato vicepresidente della Federazione dei medici svizzeri. Ha presieduto diverse organizzazioni del settore sanitario e svolto attività di insegnamento (docente a contratto) presso varie università in Svizzera. In virtù di tali funzioni, non si può ritenere che abbia dimenticato di essersi impegnato, con il giuramento medico, « *a consacrare la propria vita al servizio dell'umanità e a vegliare sul rispetto assoluto della vita umana* ».

3. Conclusione

Da quanto precede risulta che le condizioni della colpevolezza del Sig. Ignazio Cassis, in quanto complice, sono soddisfatte, per aver fornito aiuto e assistenza nel quadro della commissione di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio da parte delle forze armate israeliane nella Striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata.

H. Complementarità

Nel caso *Katanga*, la Camera d'appello della CPI stabilisce un ragionamento in due fasi per determinare la complementarità ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto di Roma. Il criterio considera l'azione o l'inazione dello Stato interessato e il motivo di tale azione o inazione:

1. Sono in corso indagini o procedimenti, oppure sono state condotte indagini ed è stata presa una decisione di non procedere?
2. Lo Stato non ha la volontà o la capacità di condurre indagini o procedimenti conformi agli standard richiesti? A tal fine, l'Ufficio del Procuratore deve considerare la natura e la qualità dei procedimenti. L'Ufficio del Procuratore è guidato dalle considerazioni enunciate all'articolo 17(2) e (3) dello Statuto della CPI.

L'assenza di procedimenti nazionali è sufficiente a rendere il caso ammissibile e la questione della mancanza di volontà o dell'incapacità non si pone.

Per quanto a conoscenza dell'Associazione richiedente e dei firmatari, una denuncia penale contro quattro Consiglieri federali è stata depositata presso il Ministero pubblico della Confederazione da un Collettivo giurassiano per la pace a Gaza, il 20 maggio 2025. Ad oggi, nessun seguito è stato dato da tale autorità.

Non vi sono dunque indagini o procedimenti nazionali in corso contro il Sig. Ignazio Cassis in relazione ai fatti documentati nella presente comunicazione, né in Svizzera, né in Palestina, né in alcun'altra giurisdizione. Inoltre, in ragione della sua funzione, il Sig. Ignazio Cassis beneficia di immunità assoluta e relativa nell'esercizio delle sue funzioni (art. 162 Costituzione federale).

Il silenzio sinora osservato dalla giurisdizione penale elvetica competente giustifica l'applicazione del principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 17 dello Statuto.

Va altresì rilevato che tale inattività giudiziaria evidenzia l'assenza di qualsiasi volontà, da parte dello Stato svizzero, di « condurre realmente l'indagine o l'azione penale » e di rimettersi in discussione rispetto alla questione della complicità nei crimini commessi nel Territorio palestinese occupato.

I. Gravità

Ai sensi dell'articolo 17(1)(d) dello Statuto, la Corte decide che un caso è inammissibile se:

« il caso non è di gravità sufficiente a giustificare l'ulteriore azione della Corte ».

I criteri di gravità di un crimine possono essere valutati attraverso i fattori di ampiezza, natura, modalità di commissione e impatto dei crimini.

È già stato ampiamente documentato che l'attuale situazione a Gaza e in Cisgiordania soddisfa tutti tali fattori.

J. Conclusioni

In una dichiarazione datata 19 maggio 2025, i Procuratori aggiunti della CPI hanno reso noto che il lavoro dell'Ufficio del Procuratore prosegue in tutte le situazioni di cui è investito:

« Nell'assumere la direzione dell'Ufficio, i procuratori aggiunti sottolineano l'importanza di garantire la continuità delle attività dello stesso in tutti gli ambiti, e in particolare rispetto al suo mandato di indagare in piena indipendenza e imparzialità sui crimini più gravi. L'Ufficio riafferma la sua volontà di continuare ad adempiere efficacemente al proprio mandato al fine di rendere giustizia alle vittime di crimini rientranti nello Statuto di Roma in tutte le situazioni e i casi di cui è investito nel mondo. »⁵²

L'Associazione richiedente e i firmatari hanno l'onore di chiedere che si voglia rendere giustizia alle vittime palestinesi dei crimini rientranti nello Statuto di Roma, intendendosi tali crimini come quelli perpetrati nel Territorio palestinese occupato (Striscia di Gaza e Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est).

⁵² I procuratori aggiunti della CPI rendono noto che il lavoro dell'Ufficio del Procuratore prosegue in tutte le situazioni», comunicato ufficiale della Corte penale internazionale, 19 maggio 2025.

Rendere giustizia alle vittime palestinesi implica non solo indagare sugli autori di tali crimini, ma anche sulle persone che, nell'ambito dei propri poteri e funzioni, hanno consentito, incoraggiato o facilitato la commissione di detti crimini ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, e senza le quali tali crimini non avrebbero potuto essere commessi con tale gravità, ampiezza e durata.

Si tratta altresì di rendere giustizia ai cittadini e alle cittadine svizzeri/e che non vogliono che il proprio Paese sia coinvolto nel genocidio palestinese e che attendono dal loro Governo il rispetto del diritto internazionale.

Secondo l'Associazione richiedente e i firmatari, il Sig. Ignazio Cassis si è reso e si rende tuttora complice di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio da parte delle forze armate israeliane nella Striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata.

Alla luce di quanto precede, si chiede all'Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale:

I. di aprire un esame preliminare conformemente all'articolo 15 dello Statuto di Roma;

II. di procedere a una valutazione dell'apertura di un'indagine formale nei confronti del Sig. Ignazio Cassis e di qualsiasi altra persona.

L'Associazione richiedente e i sottoscritti/e ringraziano per l'attenzione e per il seguito che sarà dato alla presente comunicazione di informazioni.

Il 3 febbraio 2026

Per l'Associazione Stop Complicity

Michel Cornut, Presidente

Avvocati iscritti a un Ordine forense svizzero:

Nome	Cognome	Città
Abdelaziz	Amr	Zürich
Dina	Bazarbachi	Genève
Sophie	Bobillier	Genève
Marcel	Bosonnet	Zürich
Elisabeth	Chappuis	Lausanne
Yasmina	Charaf	Genève
Karim	Charaf	Genève
Pierre	Chiffelle	Vevey
Claire	Dechamboux	Genève
Philippe	Graf	Lausanne
Léonard	Micheli-Jeannet	Genève

Andreas	Noll	Basel
Milena	Peeva	Genève
Olivier	Peter	Genève
Dina	Raewel	Zürich
Luc	Recordon	Lausanne
Brigit	Rösli	Zürich
Raphaël	Roux	Genève
Christophe	Schaffter	Délémont
Roxane	Sheybani	Genève
Philip	Stolkin	Zürich
Christophe	Tafelmacher	Lausanne
Irène	Wettstein	Vevey
Hünsü	Yilmaz	Lausanne
Adam	Zaki	Genève